SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM

Art. 6

I crediti nascenti da prestiti intercorsi tra l'ente soppresso e le societa' controllate o tra le stesse societa' controllate, individuate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, sono convertiti in capitale delle societa' mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 31 dicembre 1991. Le assemblee delle societa' stesse, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente aumento del capitale sociale.

Versione in vigore dal 21 agosto 1992, non più in vigore dal 20 ottobre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM
Estremi	Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/soppressione-dell-ente-partecipazioni-e-finanziamento-industria-1992/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it